



## La natura della responsabilità

Il rapporto che lega il cliente al proprio veterinario è sicuramente un rapporto di tipo contrattuale e così la conseguente responsabilità del professionista dovrà essere ricondotta nell'alveo della **responsabilità contrattuale**.

La responsabilità contrattuale, o responsabilità da inadempimento, è regolata dal codice civile all'art. 1218 c.c. a norma del quale *“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”*

La responsabilità contrattuale del medico veterinario, ossia la responsabilità derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, va valutata con riferimento al disposto dell'art. 1176 c.c., in base al quale: *“nell'adempire l'obbligazione il debitore (nel caso in specie, il medico veterinario che è, appunto, il debitore di una data prestazione nei confronti del cliente) deve usare la **diligenza del buon padre di famiglia**. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'**attività professionale**, la diligenza deve valutarsi con riferimento alla **natura dell'attività esercitata**”*.

Il criterio della “diligenza del buon padre di famiglia”, con riferimento all'esecuzione di prestazioni di carattere professionale, si sostanzia nella cura che deve essere ordinariamente impiegata dal professionista nell'esercizio della propria attività.

Più precisamente, riguardo alla figura del medico veterinario, la Corte di Cassazione ha chiarito che sussiste la responsabilità professionale del veterinario anche in caso di una sua colpa lieve ove questi, di fronte ad un intervento cd. di *routine*, non abbia osservato - per inadeguatezza o incompletezza della preparazione professionale o per omissione di diligenza - le regole che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza e alla pratica e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina.